

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.»

Note all'art. 13:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, vedi le note alle premesse.

— Gli articoli 42 e seguenti, del citato decreto legislativo, riguardano i piani di tutela delle acque. In particolare l'art. 42 recita:

«Art. 42 (*Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica*).

— 1. Al fine di garantire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla redazione del piano di tutela, le regioni provvedono ad elaborare programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo.

2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all'allegato 3 e sono resi operativi entro il 31 dicembre 2000 e sono aggiornati ogni sei anni.

3. Nell'espletamento dell'attività conoscitiva di cui al comma 1, le amministrazioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni già acquisite, con particolare riguardo a quelle preordinate alla redazione dei piani di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché a quelle previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.»

Nota all'art. 20:

— Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, vedi le note alle premesse.

01G0074

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651353/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.